

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 1611)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 9 aprile 1974*  
(V. Stampato n. 2883)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(BISAGLIA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(GIOLITTI)

**col Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

**col Ministro delle Finanze**  
(TANASSI)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(DE MITA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 9 aprile 1974*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
1° aprile 1974, n. 80, concernente: « Distillazione agevolata  
di pere e mele di produzione 1973 »

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, recante norme per la distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole « riconosciute di produttori frutticoli che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedano » sono sostituite con le parole « di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1° marzo 1974 abbiano provveduto o provvedano »;

al primo comma dello stesso articolo, la cifra « 2.000.000 » è sostituita con la seguente « 3.000.000 »; le parole « si avvalgano » sono sostituite con la parola « avvalendosi ».

All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunte infine le parole: « , ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie ».

**DECRETO-LEGGE**

## ALLEGATO

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 1° aprile 1974.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento CEE 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di pere e mele di produzione 1973, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

## D E C R E T A :

## Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle associazioni riconosciute di produttori frutticoli che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) numero 1035/72 del 18 maggio 1972, e successive modifiche, pere e mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2.000.000 di quintali complessivi e si avvalgano delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno emanati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.

## ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle associazioni di produttori ortifrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1° marzo 1974 abbiano provveduto o provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del 18 maggio 1972, e successive modifiche, pere e mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 3.000.000 di quintali complessivi e avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Al riparto, tra le associazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

All'onere di lire 3.900 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle pere e mele nei limiti previsti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1974.

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — GIOLITTI —  
COLOMBO — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Al riparto, tra le associazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo, ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*